W

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA
Corso Roma 36, Savigliano 12038 (CN)
pec: unione.terredellapianura@legalmail.it – e mail: cuc@comune.savigliano.cn.it

3 ottobre 2025

Spettabili DITTE

Invito trasmesso a mezzo piattaforma telematica

OGGETTO: COMUNE DI SAVIGLIANO – PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. D), DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO COMUNALE DAL TORRENTE MELLEA – IV LOTTO – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE – CUP: G42B10000140003 – CIG: B880EDA59D– INVITO

Codeste Ditte sono invitate a presentare offerta per l'affidamento dei lavori di difesa del territorio comunale dal torrente Mellea IV Lotto – primo stralcio funzionale, del Comune di Savigliano, entro il seguente termine perentorio:

ORE 9:30 DEL GIORNO 21 ottobre 2025

Amministrazione competente delegata:
DENOMINAZIONE: **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELLA PIANURA"**
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio CUC del Comune di Savigliano (Settore IX)
Codice AUSA: 0000221934
Telefono: 0172.710276 / 233 / 282 / 299 - E-mail: cuc@comune.savigliano.cn.it
Posta elettronica certificata: unione.terredellapianura@legalmail.it
Indirizzo internet: www.comune.savigliano.cn.it
Responsabile: dott.ssa Elena Gè

Amministrazione delegante:
DENOMINAZIONE: **COMUNE DI SAVIGLIANO**
con sede in Corso Roma 36 – 12038 Savigliano (CN)
Responsabile Unico del Progetto: geom. Sergio Fissolo (Settore III Lavori Pubblici del Comune di Savigliano) Tel: 0172.710210 – E-mail: s.fissolo@comune.savigliano.cn.it

PREMESSE:
Per l'affidamento in argomento, l'attività di committenza ausiliaria svolta dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre della Pianura, consiste nella gestione della procedura di gara in nome e per conto della stazione appaltante delegante interessata. I compiti della Centrale di

committenza in convenzione, ex art. 62 del d.lgs. 36/2023 (d'ora in avanti, denominato "Codice Appalti"), si esauriscono con l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione. Ogni atto successivo al suddetto provvedimento e inerente alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria rientra nell'autonomia del singolo Ente delegante per il quale si espleta la procedura. Pertanto, ove non diversamente specificato e/o dettagliato, la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre della Pianura, svolge le funzioni di Stazione Appaltante per la sola fase di scelta del contraente.

La presente procedura di gara sarà interamente svolta tramite la piattaforma telematica "Appalti & Contratti E-Procurement Evo", in uso alla Centrale Unica di Committenza, **accessibile all'indirizzo:** https://terredipianura-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
L'aggiudicatario, una volta selezionato dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre della Pianura, stipulerà il contratto di appalto con il Comune di Savigliano.
L'affidamento avviene mediante procedura negoziata con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. c), e comma 4, e 108 del Codice Appalti.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA, DOTAZIONI TECNICHE E IDENTIFICAZIONE

1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA

L'utilizzo della Piattaforma "Appalti & Contratti" in uso all'Ente comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic Identification Authentication and Signature), del d.lgs. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- ✓ difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- ✓ utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente invito/disciplinare ed a quanto previsto nel Manuale di utilizzo della piattaforma "Appalti & Contratti", denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" disponibile all'indirizzo https://terredipianura-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza

dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica e informatica necessaria per l'utilizzo della Piattaforma "Appalti & Contratti". In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del CAD o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del d.lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del CAD);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
     ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
     iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma "Appalti & Contratti".

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico tramite l'apposita sezione visualizzabile sulla Homepage del predetto Portale.

L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Al fine di presentare la propria offerta, gli Operatori Economici dovranno rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente invito/disciplinare.

Eventuali richieste di assistenza tecnica di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere inoltrate mediante il modulo disponibile online sulla Piattaforma Appalti all'indirizzo:
https://terredipianura-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp
o all'indirizzo e al numero di contatto visualizzabili sulla Piattaforma Portale Appalti in Homepage. In caso di eventuale malfunzionamento, gli operatori economici per ricevere assistenza potranno contattare l'apposito help desk ai seguenti riferimenti:
Email: service.appalti@maggioli.it - Tel: +39 0422.267755.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTAZIONE

La documentazione di gara comprende:

1. Lettera invito/Disciplinare;
2. Progetto esecutivo, composto dai seguenti elaborati:
   0 Elenco elaborati
   1 Relazione tecnica illustrativa
   2 Relazione idraulica
   3 Relazione geologica
   4 Relazione geotecnica e di dimensionamento delle opere
   5 Relazione sulla gestione dei materiali inerti
   6 Relazione di recupero ambientale
   7 Corografia ed inquadramento generale
   8.1 RILIEVO: Planimetria riquadro 1 di 2
   8.2 RILIEVO: Planimetria riquadro 2 di 2
   9.1 RILIEVO: Sezioni trasversali tavola 1 di 4 alveo monte Torrente Mellea
   9.2 RILIEVO: Sezioni trasversali tavola 2 di 4 alveo monte Torrente Mellea
   9.3 RILIEVO: Sezioni trasversali tavola 3 di 4 alveo valle Torrente Mellea
   9.4 RILIEVO: Sezioni trasversali tavola 4 di 4 argine
   10 RILIEVO: Profilo longitudinale
   11 Planimetria generale di progetto
   12.1 PROGETTO: Planimetria riquadro 1
   12.2 PROGETTO: Planimetria riquadro 2
   12.3 PROGETTO: Planimetria riquadro 3
   12.4 PROGETTO: Planimetria riquadro 4
   12.5 PROGETTO: Planimetria riquadro 5
   13.1 PROGETTO: Sezioni trasversali tavola 1 di 5 alveo monte Torrente Mellea
   13.2 PROGETTO: Sezioni trasversali tavola 2 di 5 alveo monte Torrente Mellea
   13.3 PROGETTO: Sezioni trasversali tavola 3 di 5 alveo valle Torrente Mellea
   13.4 PROGETTO: Sezioni trasversali tavola 4 di 5 argine
   13.5 PROGETTO: Sezioni trasversali tavola 5 di 5 argine
   14 PROGETTO: Profilo longitudinale
   15 Sezioni tipo argini e particolari costruttivi
   16 Sezioni tipo muro, carpenterie e armature
   17.1 Chiavica 1: Planimetria, sezioni e particolari costruttivi

17.2 Chiavica 2: Planimetria, sezioni e particolari costruttivi
17.3 Chiavica 3: Planimetria, sezioni e particolari costruttivi
17.4 Chiavica 4: Planimetria, sezioni e particolari costruttivi
17.5 Chiavica 5: Planimetria, sezioni e particolari costruttivi
18 Interventi ricadenti in fascia di rispetto ferroviaria ai sensi del DPR 753/1980
19.1 Planimetria catastale Riquadro 1 di 2
19.2 Planimetria catastale Riquadro 2 di 2
20 Relazione esproprio
21 Elenco ditte e computo delle indennità
22 Computo metrico estimativo
23 Elenco prezzi
24 Analisi prezzi
25 Quadro economico
26 Capitolato speciale d'appalto
27 Piano di sicurezza e coordinamento
28 Computo costi della sicurezza
29 Stima dell'incidenza percentuale della manodopera
30 Cronoprogramma dei lavori
31 Fascicolo tecnico dell'opera
32 Piano di manutenzione dell'opera
33 Schema di contratto
34 Documentazione fotografica
35 Relazione di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM);

3. Chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in fase di gara;
4. Modulo per Domanda di Partecipazione (Modello A);
5. Modulo Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio titolari effettivi Operatore economico (Mod. B);
6. Modulo DGUE (documento di gara unico europeo) predisposto su piattaforma (DGUE.xml);
7. Modulo per Dichiarazione di offerta economica (Modello C);
8. Modulo per Dichiarazione conformità standard sociali minimi (Modello D);
9. Patto di integrità del Comune di Savigliano;

La documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del Codice Appalti, è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla Piattaforma "Appalti & Contratti", al link https://terredipianura-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ e sul sito istituzionale del Comune di Savigliano, nella sezione "Amministrazione Trasparente", Servizi/Bandi di gara.
Gli elaborati del progetto esecutivo sono a disposizione sul sito del Comune di Savigliano ai seguenti link:
https://files.pa-online.it/savigliano/CUC/Progetto_Esecutivo_relazioni.zip
https://files.pa-online.it/savigliano/CUC/Progetto_Esecutivo_elaborati_grafici.zip
e sul predetto Portale al link https://terredipianura-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di gara prevalgono quelle inserite nel presente Invito/Disciplinare.

2.2. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice Appalti, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli

operatori economici inerenti alla fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 101 del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio), all'art. 88 (informazioni richieste sui documenti di gara) ed agli artt. 50, comma 9 e 90 (comunicazioni relative all'aggiudicazione, all'esclusione dei candidati/offerenti ed alla stipulazione del contratto) del Codice - avvengono tramite la Piattaforma telematica e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del CAD, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d), del Codice Appalti, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
È possibile ottenere informazioni e/o chiarimenti sulla *lex specialis* di gara e sulle modalità di espletamento della presente procedura e/o su contenuti, tempi e modalità di espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre il 10.10.2025** attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile, saranno fornite in formato telematico entro dieci giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma telematica, nella sezione dedicata ai chiarimenti.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse o oltre i termini sopra indicati. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI, CCNL, DURATA, ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO, PENALI E REVISIONE PREZZI.

3.1. OGGETTO: Il presente Invito/Disciplinare di gara ha per l'oggetto le norme di partecipazione alla gara finalizzata all'affidamento dei lavori per l'esecuzione delle opere necessarie all'intervento di: "DIFESA DEL TERRITORIO COMUNALE DAL TORRENTE MELLEA - IV LOTTO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - CUP: G42B10000140003", secondo le modalità specificate nella documentazione di progetto esecutivo allegato, validato dall'arch. Gabriella Filomena con verbale in data 21.3.2025 e approvato con determinazione del Settore III del Comune di Savigliano Reg. Gen. n. 394 del 2.4.2025.
Il contratto di appalto è stipulato "A CORPO", ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale. Il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e dedotta dal contratto.
Suddivisione in Lotti: L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, intendendo per lotto quella parte di un appalto la cui fornitura sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità, fattibilità

indipendentemente dalla realizzazione di altre parti, in modo che non vi sia il rischio di inutile dispendio di denaro pubblico in caso di mancata realizzazione della restante parte, si è accertato che un eventuale frazionamento dell'appalto non offrirebbe le adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità, fattibilità e celerità in vista degli obiettivi perseguiti.

Luogo di Esecuzione dei Lavori: SAVIGLIANO 12038 (CN).

3.2. IMPORTI E CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI

Gli importi (complessivamente pari a € 1.774.091,76 oltre Iva, di cui € 51.049,97 oltre Iva, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 551.163,04 oltre Iva, per costi della manodopera*) e le categorie delle lavorazioni di cui si compone l'intervento (CPV: 45246000-3), sono i seguenti:

Tabella 1

Descrizione Lavorazione	Categoria	Classe	Qualificazione obbligatoria	Importo in euro (al netto Iva)	Subappaltabile %
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	IV	SI	1.774.091,76	49%
IMPORTO TOTALE LAVORI				**1.774.091,76**	
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				51.049,97	
di cui costi manodopera				551.163,04	
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO				**1.723.041,79**	

L'importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, pari a **€ 1.723.041,79 oltre Iva**, comprende, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice Contratti Pubblici, i costi della manodopera* che la stazione appaltante ha stimato pari a € 551.163,04 oltre Iva (calcolati sulla base di una stima dell'entità della manodopera necessaria).

L'importo degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze (non soggetto a ribasso) è pari a € 51.049,97 oltre Iva.

* Come chiarito da ANAC[1], l'art. 41 comma 14 del Codice, in base al quale gli stimati costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale. Come

[1] *Cfr. Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023, n. 528. Inoltre, Cfr. Delibera ANAC n. 452 del 9/10/2024: I costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale. I costi della manodopera non sono in assoluto insuscettibili di ribasso e l'eventuale divieto indicato nel bando va inteso come relativo. La conseguenza per l'operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera è, non l'esclusione dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia.*

chiarito in ultimo[2] dal Consiglio di Stato, sez. V, 2.7.2025 n. 5712, in base all'art. 41, comma 14 seconda parte, del Codice (secondo cui "*resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale*"), **è consentito all'operatore economico formulare un'offerta che preveda un ribasso sui costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante** negli atti di gara (*lex specialis*). Tale scelta **non comporta l'esclusione** automatica dalla procedura ma obbliga la stazione appaltante a sottoporre l'offerta a **verifica di anomalia**, restando comunque fermo l'obbligo per l'offerente di garantire il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3.3. CCNL: Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01 è il **CCNL per i lavoratori dipendenti delle Imprese del settore edile ed affini (cod. F012).**

In caso di indicazione di un CCNL diverso rispetto a quello individuato dalla Stazione Appaltante, l'operatore carica nella piattaforma la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4, del Codice Appalti.

3.4. DURATA. Termine di esecuzione dei lavori: il tempo utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto è di **450 giorni** naturali consecutivi, decorrenti dalla data riportata nel verbale di consegna dei lavori, secondo quanto indicato all'art. 13 ed ai successivi artt. 14, 15, 16 e 19 del Capitolato Speciale.

3.5. ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO E PENALI IN CASO DI RITARDO.

Anticipazione: ai sensi dell'art. 125 del Codice Appalti, secondo quanto indicato all'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, è prevista l'anticipazione del prezzo nella misura del 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste dall'art. 106, comma 3 del Codice Appalti e dall'art. 24 del Capitolato.

Penali: secondo quanto indicato all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (1 per mille) dell'importo netto contrattuale, entro il limite massimo del 10% di detto ammontare netto, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del Codice Appalti.

3.6. REVISIONE PREZZI: ai sensi dell'art. 60 e Allegato II.2-bis del Codice Appalti (superando quanto indicato all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto), nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, tali da determinare una variazione del costo dei lavori, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque i prezzi sono aggiornati nella misura del 90% di detta eccedenza, in relazione alle prestazioni da eseguire.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

La partecipazione alla presente gara è riservata agli operatori economici indicati dall'art. 65 del

[2] *Tra cui: Cons. Stato, sez. V, 29.4.2025 n. 3611; id. 18.4.2025 n. 3418; id. 19.11.2024 n. 9255; id. 9.6.2023 n. 5665, TAR Lazio, sez. IV, 5.2.2025, n. 2667, Parere MIT nn. 2513 del 18/07/2024 e 2505 del 17/4/2024.*

Codice Appalti.
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice Appalti**.**

- ✓ I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre;
- ✓ I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti, i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

- Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), del Codice Appalti.
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Gli operatori economici che partecipano in forma di RTI dovranno conferire, ai sensi dell'art. 68 del Codice Appalti, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.
Gli operatori economici che intendono riunirsi dovranno dichiarare la volontà di raggrupparsi, ai sensi dell'art. 68 del Codice Appalti.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.

Gli operatori economici devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice Appalti nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Si applica la delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 nonché l'art. 99 del Codice Appalti. La stazione appaltante effettua le verifiche di competenza sui dati e i documenti, a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE bai sensi dell'art. 40, comma 1, del d.p.r. 445/2000 con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto. Le verifiche possono essere avviate dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
In tema di **requisiti generali di partecipazione**, trovano applicazione gli artt. da 94 a 98.
Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice Appalti sono cause di esclusione automatica.
La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice Appalti, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice Appalti, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice Appalti;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice Appalti, dandone

comunicazione alla Stazione Appaltante.
Sono considerate misure sufficienti: il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative, e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice Appalti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

- Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di **esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
- Sono **esclusi** gli operatori economici per i quali sussistono le sanzioni di esclusione previste dall'**art. 27, comma 11 del d.lgs. n. 81/2008** (cd. Patente a punti), con riferimento al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, ovvero quelli per i quali sia stato adottato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici.
- Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici la cui partecipazione, anche con riferimento ai relativi titolari effettivi (ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio) determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice Appalti, non diversamente risolvibile.

5.3. CAUSE DI ESCLUSIONE DERIVANTI DAL MANCATO RISPETTO DELLE CLAUSOLE SOCIALI

- Costituisce **causa di esclusione** dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli **obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità** di cui alla legge 68/1999 (art. 94, comma 5, lett. b, del Codice Appalti);
- Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non producono, al momento della presentazione della domanda di

partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale** maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità o, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità (art. 1, comma 1, Allegato II.3 e art. 94 comma 5, lett. c, del Codice Appalti).

- Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'art. 61 del Codice Appalti, la relazione di cui all'art. 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica, per quanto possibile, il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. L'Operatore Economico accedendo al proprio fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici, rilasciare autorizzazione al trattamento dei dati e autorizzarne l'accesso a seguito di specifica richiesta.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice Appalti, sono inammissibili le offerte presentate da operatori che non possiedono la qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

L'operatore economico indica nel DGUE i dati necessari per la comprova dei requisiti dichiarati.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il possesso del predetto requisito è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE disponibile in Piattaforma.

- Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice Appalti.
- Per la Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del Codice Appalti: iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23.6.2004 e s.m.i., per attività pertinenti con quelle oggetto della presente gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. La comprova dell'iscrizione nel Registro è caricata nel fascicolo virtuale. Gli operatori

stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. l'operatore economico produce la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

6.2. REQUISITI DI CAPACITA'ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

b) Requisiti di qualificazione di cui all'art. 100, comma 4, del Codice Appalti mediante **ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA** in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzate dall'ANAC, che documenti la qualificazione posseduta in categorie e classifiche adeguate, secondo le disposizioni del citato art. 100 del Codice e dell'art. 2 dell'Allegato II.12 al Codice, che abilita le imprese ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Ai fini della qualificazione, nella Tabella 1 del precedente punto 3, sono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate, e relative classifiche, di cui si compone l'opera.

A tal fine, secondo quanto disposto dall'art. 100, comma 4 del Codice Appalti, si specifica che:

- **Categoria di Opera Prevalente (unica) OG8 – Classifica IV (o superiore):** obbligo di possesso del requisito in proprio, altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese con mandante qualificata, con facoltà di subappalto entro il 49% ad imprese in possesso dei requisiti.

Per la suddetta categoria OG8, in quanto superiore alla classe II, è richiesto altresì il possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale in corso di validità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (art. 4, comma 1, Allegato II.12). Ai sensi dell'art. 30, comma 6, dell'Allegato II.12 al Codice, le imprese qualificate nella I e nella II Classifica non in possesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Allegato II.12, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia chiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.
Il possesso del predetto requisito è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE.
La comprova del requisito è fornita ai sensi dell'art. 24 del Codice ed i relativi certificati/attestazioni SOA verranno acquisiti tramite il sistema FVOE.
Ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, il concorrente (singolo o raggruppato)[3] può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, con classifica economica adeguata. In tale caso il concorrente deve fare ricorso al cd. Subappalto qualificante[4].

[3] Parere del Servizio supporto giuridico del MIT n. 3274 del 27 febbraio 2025, secondo cui, anche il raggruppamento temporaneo nel suo complesso deve essere in possesso di qualificazione SOA nella categoria prevalente incrementata, fino a coprire l'importo relativo alla categoria scorporabile.
[4] In tal senso anche il Parere del Servizio supporto giuridico del MIT n. 3526 del 3 giugno 2025.

Con l'art. 30 dell'All. II.12 al Codice, viene di fatto esplicitato il diritto dell'operatore economico a fare ricorso al *subappalto qualificante* per sopperire all'eventuale mancanza dei requisiti per le categorie scorporabili non possedute, in conformità con il diritto eurounitario che afferma, con riferimento a tutti i requisiti di capacità tecnica, che costituisce idoneo mezzo di prova la "*indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare*" (direttiva 2014/24/U, allegato XII, lett. j).
L'impegno assunto all'atto dell'offerta con il *subappalto qualificante* rileva in sede di partecipazione alla gara; la mancata espressa dichiarazione con l'intenzione di voler ricorrere al subappalto per ciascuna categoria non posseduta, con il relativo importo, renderà infatti inutilizzabile l'istituto, non essendo sanabile in sede di soccorso istruttorio. Se la dichiarazione di subappalto non risulta idonea, il **concorrente è escluso** per difetto di qualificazione.

In caso di ricorso al subappalto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice.
La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice. Si precisa che nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Sul punto si richiama la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227, per effetto della quale deve essere disapplicata la disposizione di cui all'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 al predetto Dlgs. n. 36/3023, nella parte in cui stabilisce che "[…] *la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2*" [5].

Precisazioni sulla validità dell'attestazione SOA

• La certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare in sede di presentazione dell'offerta (tramite piattaforma) l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

• Gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare in sede di presentazione dell'offerta (tramite piattaforma) l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.
In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.
Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova

[5] L'ultimo periodo della norma richiamata deve essere disapplicato per contrasto con l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, come da Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227.

attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice.

• I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

• Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta (obbligatoria per la qualificazione in categorie per cui è necessario il possesso di una classifica superiore alla II ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice), la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f), g) e h), del Codice Appalti devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati:

- Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
- I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), del Codice Appalti, i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) e h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito di cui al precedente punto 6.1, deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

- Il requisito di cui al precedente punto 6.2, deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire, nel suo complesso, fermo restando che ogni componente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro di cui al precedente punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) e di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice), sono disciplinati dall'Allegato II.12 del Codice.

- I consorzi di cooperative ed i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il possesso dei requisiti generali come disposto dagli artt. 94 e 95 e dall'art. 67, comma 3 del codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- Nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria:

  - per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate;

  - per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle singole consorziate;

  - per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, o mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del codice.
- Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) del Codice, le quote di partecipazione al consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dal consorziato; ogni concorrente deve avere i requisiti di cui al punto 6.2 per la parte della prestazione che intende eseguire.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

L'avvalimento è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 104 del Codice.

7.1. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

L'operatore economico, singolo o riunito nelle forme di cui all'art. 65 dello stesso Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico

e professionale (con esclusione dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'allegato II.12, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura dei legami con questi ultimi.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice *[Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi]* e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo *[Apertura del concordato preventivo],* è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
7.2. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
7.3. L'ausiliario deve:

- **a)** possedere i requisiti di ordine generale previsti al precedente punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- **b)** possedere i requisiti di cui al precedente punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- **c)** impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

7.4. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario (si veda il successivo punto 15.1). È sanabile, mediante soccorso istruttorio:

- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile ed è quindi **causa di esclusione** della gara la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. *Nel contratto sono specificati in concreto i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, cioè l'individuazione delle esatte funzioni che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione; in altri termini, deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione della prestazione o per la formazione del personale dipendente dell'impresa ausiliata, dall'altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti. Ciò dal momento che non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell'appalto, senza però in alcun modo* precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, Codice Appalti. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.
7.5. Secondo quanto previsto dall'art. 104, comma 12, Codice Appalti, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla stessa gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. La Stazione Appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

8. SUBAPPALTO E CESSIONE

8.1. Salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), Codice Appalti, la cessione del contratto è nulla. La violazione determina la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.
8.2. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice Appalti e degli artt. 46, 47 e 48 del Capitolato Speciale d'Appalto e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'operatore economico indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice che, pertanto, non può superare la quota del 49% della categoria prevalente di lavori (OG8).
Oltre a quanto sopra specificato, il subappalto potrà essere autorizzato, secondo quanto previsto dal Capitolato, qualora il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.
8.3. Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice Appalti, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese (come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o), dell'Allegato I.1 del Codice stesso). Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
8.4. Secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato II.2-bis del Codice Appalti, nei contratti di subappalto o sub-contratti comunicati alla stazione appaltante devono essere disciplinate le clausole

di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva, previste dall'art. 60, comma 2 del Codice Appalti.
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE - CLAUSOLE SOCIALI.
Si richiamano, per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
9.1. CLAUSOLE SOCIALI: si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del Codice Appalti, concernenti la previsione, nei documenti di gara, di specifiche clausole sociali, con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire le pari opportunità, generazionali e di genere, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate, nonché la stabilità occupazionale del personale impiegato e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. In particolare:

- L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3.3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, allegando la dichiarazione di equivalenza in sede di offerta (obbligo previsto dall'art. 57, in conformità con l'art. 11 del Codice Appalti).
- È richiesto il rispetto dei principi di responsabilità sociale, mediante dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.
- È richiesto di avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, di cui alla legge 68/1999, a pena di esclusione (obbligo previsto dall'art. 1, comma 4, Allegato II.3 del Codice Appalti).
- Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.3. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel prospetto allegato al Capitolato Speciale d'Appalto.
- Ai sensi dell'art. 57, comma 2-bis del Codice Appalti e dell'Allegato II.3 al Codice, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna ad adempiere alle ulteriori clausole sociali di seguito indicate. Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
  • una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (età inferiore a 36 anni);
  • una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;
  delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (obbligo previsto dall'art. 1, comma 4, Allegato II.3 del Codice).

- Gli operatori economici che occupano un numero **pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta)**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), in caso di aggiudicazione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto**:**
  - una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità (art. 1, comma 2, Allegato II.3 del Codice Appalti).
  - una **dichiarazione e/o certificazione**, di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999, che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una specifica relazione **relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 68/1999** che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte (art. 1, comma 3, All. II.3). La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 50 del Capitolato a base di gara, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento, ex art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice;
- Gli operatori economici che occupano un numero di **dipendenti superiore a 50 (cinquanta):**
  - producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo **rapporto** redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006 (Codice delle **pari opportunità**), relativo alla situazione del personale maschile e femminile, recante attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità (art. 1, comma 1, Allegato II.3 del codice);
  - devono produrre alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, **dichiarazione e/o certificazione** attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle **persone con disabilità**, di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria.

9.2. La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, Allegato II.3 del Codice Appalti, l'applicazione di **penali** commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

9.3. Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, l'appaltatore sarà interdetto per un periodo di 12 mesi dalla partecipazione,

sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

10. GARANZIA, PROVVISORIA E DEFINITIVA.

10.1. GARANZIA PROVVISORIA: superando quando previsto all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, si specifica che l'importo del presente appalto (per un valore di € 1.774.091,76) è inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice Appalti e pertanto, ai sensi dell'art. 53 comma 2 del Codice stesso, nel rispetto della disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, si richiede la costituzione della **garanzia provvisoria** prevista dall'art. 106, comma 1, del Codice, per un importo pari a **1%** del valore complessivo del presente appalto, e dunque di importo pari a **€ 17.740,92.** Si precisa altresì che **alla garanzia provvisoria NON si applicano le RIDUZIONI** previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del Codice, trattandosi di procedura negoziata per contratti di importo inferiore alla soglia europea, come previsto dall'art. 53, comma 4-bis del medesimo Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- la cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato all'Unione dei Comuni "Terre della Pianura" IBAN: IT59L0359901800000000158679;
- la fideiussione (sempre intestata all'Unione dei Comuni "Terre della Pianura") può essere rilasciata:
  - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
  - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia, ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID. La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:

  a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;

  b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;

  c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.
Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10.2. GARANZIA DEFINITIVA: superando quando previsto all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, si specifica che, trattandosi di appalto sotto soglia, è richiesta all'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, la costituzione della **garanzia definitiva** di cui all'art. 53, comma 4 del Codice Appalti, pari al **5%** dell'importo contrattuale netto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 53, comma 4 bis, Codice Appalti, **alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni e gli aumenti** previsti dall'art. 106, comma 8 e dall'art. 117, comma 2, del Codice.
10.3. OBBLIGHI ASSICURATIVI: come specificato nell'art. 35 del Capitolato Speciale, si applica quanto disposto dall'art. 117 del Codice Appalti.

11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

È previsto il sopralluogo obbligatorio presso l'area dove dovranno essere effettuati i lavori oggetto del presente appalto (sita in Savigliano).
Il sopralluogo è effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità (o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico, purché in possesso di apposita delega, del proprio documento d'identità e di copia di quello del delegante).
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo è da effettuarsi entro il **20 ottobre 2025**, nel giorno e ora concordati con il Settore "Lavori Pubblici" del Comune di Savigliano, previo appuntamento (rif: geom. Sergio Fissolo – tel:

0172.710210 – s.fissolo@comune.savigliano.cn.it).
La richiesta di sopralluogo deve essere presentata con congruo anticipo, indicando il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Al momento del sopralluogo, viene rilasciata **l'attestazione di avvenuto svolgimento**, che dovrà essere allegata tra la documentazione di gara, quale **documentazione obbligatoria**.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 598 del 30 dicembre 2024 e come ulteriormente specificato sul sito dell'ANAC alla seguente pagina: *https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara*.
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.
È richiesto che gli estremi (n° avviso e codice fiscale debitore) o la documentazione relativa alla dimostrazione dell'avvenuto versamento sopra riportato venga inserita nel plico telematico dell'offerta.
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Portale ANAC ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Oltre a quanto già previsto dall'ANAC[6], si ritiene opportuno specificare che "*il versamento del contributo ANAC, pur condizionando l'offerta, può essere tardivo ed è sanabile attraverso l'istituto del soccorso istruttorio in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell'offerta e, pertanto, non idoneo a violare il principio della par condicio tra i concorrenti*" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2023, n. 8198; TAR Lazio, Roma, sez. II, 19 settembre 2024, n. 16458).
Si evidenzia inoltre che, con la sentenza n. 6 del 9 giugno 2025, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha affermato il seguente principio di diritto: "*L'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall'art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che,* ***fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile***".

13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica "Appalti & Contratti", secondo le modalità previste dal presente Disciplinare ed entro il termine perentorio di seguito indicato. Non sono considerate valide le offerte

[6] Nella Relazione AIR dell'ANAC al bando tipo n. 1 – 2023 l'Autorità ha affermato che, "*al fine di evitare possibili interferenze con il principio di cui all'articolo 10 del codice* [principio di tassatività delle cause di esclusione n.d.r.] *si è scelto di considerare il pagamento del contributo in esame quale condizione di ammissibilità dell'offerta, nel senso che la mancata presenza della prova del pagamento del contributo non consente di valutare l'offerta. Siffatta opzione è aderente alla previsione di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e, altresì, risulta coerente con gli ultimi arresti della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, 03/02/2023, n. 1175)*".

presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente invito/disciplinare.
L'offerta e tutta la documentazione, amministrativa ed economica, devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs. n. 82/2005[7].
L'offerta, **a pena di irricevibilità**, deve pervenire entro e non oltre le:

ore 9:30 del giorno 21 ottobre 2025

La piattaforma non accetta offerte presentate oltre il termine di scadenza.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta, fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1. del presente Disciplinare.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel presente Disciplinare e nel Manuale Operativo della Piattaforma, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.
Gli operatori economici dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura, inserirla in archivi informatici e procedere all'upload degli stessi sul sistema, in tempo utile per la trasmissione entro il termine di ricezione previsto dalla documentazione di gara.
L'**"OFFERTA"** è composta da 2 (due) Buste telematiche, relative rispettivamente a:

A) Busta Amministrativa contenente la Documentazione Amministrativa specificata nel successivo art. 15;

B) Busta economica contenente l'offerta, secondo quanto specificato al successivo art. 16.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando il termine perentorio di presentazione sopra stabilito.
I passi devono essere completati nella sequenza e con le modalità stabilite dal Manuale Operativo disponibile in piattaforma.
L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, o ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e l'ora di inizio e la data e l'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

[7] Ai sensi dell'art. 65, comma 1, del d.lgs. 82/2005, l'apposizione della firma digitale è di per sé idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell'articolo 38 del d.P.R. 445/2000, anche in assenza dell'allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante (Consiglio di Stato, sez. III sent. 16 aprile 2019 n. 2493).

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun operatore economico riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata visualizzando un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione, in cui si perfeziona la presentazione dell'offerta.
L'operatore economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti, che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Tutte le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti, elencati al punto 2.1. del presente invito/disciplinare, e messi a disposizione nella Piattaforma.
Il DGUE è compilato attraverso la funzionalità messa a disposizione nella Piattaforma (secondo quanto ulteriormente specificato al successivo paragrafo 15.5).
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 Codice Appalti.
L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.
Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta o, comunque, la sua modifica sostanziale.
La rettifica è operata dall'operatore economico, tramite la Piattaforma (mediante le relative funzionalità, accedendo alla propria area riservata tramite le proprie credenziali, secondo quanto specificato dal Manuale Operativo), nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.
In caso di presentazione dell'Offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio:
- la Documentazione Amministrativa e l'Offerta Economica dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del soggetto plurisoggettivo;
- gli archivi informatici (Busta Amministrativa e Busta Economica) dovranno essere caricati sulla Piattaforma, nei termini previsti e secondo le modalità descritte nel Manuale Operativo, dalla sola mandataria.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice Appalti, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della

documentazione che compone l'offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.
14.1. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo puramente esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono **sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- è ammesso il soccorso istruttorio sul mancato pagamento del contributo ANAC (si veda il precedente punto 12);
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è **sanabile**;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 9 del presente invito/disciplinare, nonché l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile, di cui al medesimo art. 9 dell'invito/disciplinare;
- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

14.2. Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato all'operatore economico **un termine di 5 (cinque) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta**.**
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. **I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.**
Si precisa che le regole predette non esauriscono l'ambito operativo del soccorso istruttorio, per cui

si rinvia ai principi ed alle disposizioni generali di legge.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A).

L'operatore economico utilizza la Piattaforma e, in corrispondenza della sezione "Busta amministrativa", inserisce la seguente documentazione, adeguatamente predisposta e sottoscritta:

- Domanda di partecipazione alla gara (Modello A);
- (eventuale) Procura;
- Documento di Gara Unico europeo (DGUE), compilato in modalità telematica tramite piattaforma;
- Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio titolare/i effettivo/i Operatore Economico (Modello B);
- Ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
- Garanzia provvisoria;
- Patto di integrità sottoscritto[8];
- Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi (Modello D);
- Dichiarazione assolvimento pagamento dell'imposta di bollo (Modello E);
- Attestazione rilasciata dalla Stazione Appaltante di avvenuto sopralluogo;
- *se del caso*: Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3 (eventuale);
- *se del caso*: Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4 (eventuale).
- (Eventuale) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In caso di soggetti associati, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa dell'associazione tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, redatto, secondo i modelli predisposti con le Linee guida di cui all'Allegato II.3 del Codice Appalti.

La busta contenente la documentazione amministrativa non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La **Domanda di partecipazione** redatta secondo il modello allegato tra la documentazione di gara (**Modello A**) **è soggetta all'imposta di bollo** ed è integrata con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), con l'eventuale Procura e con le informazioni aggiuntive necessarie.

- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice Appalti sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 94 del Codice[9], ancorché non espressamente

[8] La sottoscrizione è richiesta a ciascun soggetto tenuto alla compilazione del DGUE.

[9] - titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; - socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; - soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; - componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; - direttore tecnico o socio unico; - amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai punti precedenti.

indicati.

- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h), del Codice Appalti sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al capoverso precedente.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
- L'operatore economico dichiara la **sussistenza delle cause di esclusione** che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
- Con riferimento alla sussistenza di cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 95 del Codice appalti, il concorrente dichiara:
  - le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice (in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
  - gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'art. 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'art. 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  - i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio del presente invito/disciplinare;
  - tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice (illecito professionale grave), commessi nei tre anni antecedenti la data di invio del presente invito/disciplinare.
- La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli artt. 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Le dichiarazioni dei "Requisiti Generali di cui al Capo II, Titolo IV, Parte V, Libro II del Nuovo Codice Appalti", sono da dichiarare con il DGUE, da compilarsi in ogni parte e firmato digitalmente.

Nella **Domanda di partecipazione** (Modello A), il concorrente **dichiara**:

1. I propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede).

a) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede)

e il ruolo di ciascun operatore economico partecipante (mandataria/mandante; capofila/consorziata), oltre alle quote di partecipazione;

b) in caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara[10]. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre;

2. i dati identificativi dell'impresa in caso di ricorso all'avvalimento e le dichiarazioni inerenti al subappalto;

3. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice[11], ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, o indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

4. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

5. di non incorrere nei divieti di cui all'art. 68, comma 14, del Codice;

6. *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 Codice Appalti; nonché l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 17, comma 2, ed all'art. 53, comma 3, del d.p.r. 633/72 ed a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

7. *per gli operatori economici che adottano misure di self-cleaning*, ad integrazione del proprio DGUE, indica il riferimento alla relazione che illustra le misure adottate, inserita nel FVOE;

8. *per gli operatori economici sottoposti a concordato preventivo con continuità aziendale*, ad integrazione del proprio DGUE, gli elementi di cui al successivo punto 15.2;

9. *per gli operatori economici sottoposti a sequestro o confisca* ai sensi dell'art. 240-bis c.p. o degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 159/2011, *e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario*, ad integrazione del proprio DGUE, indica i provvedimenti emessi e i relativi riferimenti;

10. (eventuale) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di …

---

[10] Solo in caso di Consorzi Stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, qualora il concorrente non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

[11] - titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio amministratore e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- direttore tecnico e del socio unico;
- amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai punti precedenti.

oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di …;

11. ad integrazione del proprio DGUE, che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi del d.p.r. 62/2013 e s.m.i. e dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

12. di accettare il Patto di Integrità approvato dal Comune di Savigliano ed allegato alla documentazione di gara;

13. di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

14. di impegnarsi a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

15. l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 27, comma 1, del d.lgs. 81/2008 (cd. Patente a punti);

16. di aver attentamente visionato ed esaminato tutte le norme, clausole e disposizioni contenute nella documentazione di gara, contrattuale e progettuale, e di accettarle tutte senza condizione o riserva alcuna e di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi, di cui al d.m. 23 giugno 2022 n. 256;

17. di aver effettuato uno studio approfondito del progetto posto a base di gara (capitolato, elaborati grafici, elenco prezzi ivi compreso il computo metrico estimativo, cronoprogramma, etc….) e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

18. di accettare espressamente, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del d.lgs. 81/2008, il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dalla stazione appaltante e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui al predetto decreto legislativo e di ritenere che il valore della sicurezza aziendale ed il valore del costo del lavoro sono congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle lavorazioni di cui al presente appalto;

19. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla Stazione Appaltante;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

20. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

21. di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare l'esecuzione delle prestazioni, a seguito di richiesta della stazione appaltante, anche nelle more della stipula del contratto, come indicato dalla documentazione di gara;

22. di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 266/2005, oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato dal Disciplinare di gara, a pena di inammissibilità della stessa;

23. di impegnarsi ad essere in regola con la normativa riguardante la c.d. patente a punti prevista dall'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti);

24. di applicare al proprio personale il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico, di cui all'art. 16 quater del decreto legge 76/2020[12];

25. di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;

26. di assumersi gli obblighi relativi alle clausole sociali (di cui all'art. 57 Codice Appalti) indicati al precedente punto 9 del disciplinare, garantendo la stabilità occupazionale del personale impiegato;

27. di non essere incorso, negli ultimi dodici mesi, nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice Appalti;

28. di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

29. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nella lettera invito e, comunque, per tutto il periodo necessario alla stazione appaltante per addivenire all'aggiudicazione della gara;

30. di essere edotto che, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo;

31. di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010;

32. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;

33. di esprimere il consenso al trattamento dei dati, tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 196/2003, ed ai sensi del Reg. UE n. 2016/679, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità

[12] Codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL, in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'art.17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, per indicare i contratti collettivi nazionali di lavoro (utilizzato nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle denunce retributive mensili all'INPS) https://www.cnel.it/Archivio-Contratti.

previste dal Codice Appalti;

34. di essere edotto che l'accesso agli atti sarà assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice Appalti e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice Appalti e che eventuale motivata e comprovata dichiarazione di NON consentire l'accesso per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali dovrà essere presentata in sede di offerta, producendo apposita offerta secretata;

35. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'art. 29 Codice Appalti tramite la piattaforma telematica in uso, di cui all'art. 22 del Codice e, per quanto non previsto dalla predetta piattaforma, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

Sottoscrizione Documentazione

La domanda e le relative dichiarazioni (compreso il DGUE) sono sottoscritte, ai sensi del d.lgs. 82/2005 (CAD: Codice dell'Amministrazione Digitale), dai seguenti soggetti:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
    a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
    b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
    c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.p.r.

642/72 in ordine all'assolvimento dell'**IMPOSTA DI BOLLO**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN: IT59L0359901800000000158679 intestato a Unione dei Comuni "Terre della Pianura e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa, potrà allegare il modello E (reperibile nella documentazione di gara) contenente la dichiarazione di avvenuto assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo, sul quale applicare la marca da bollo ANNULLATA. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o aggregazione di rete, il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).
N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al d.p.r. n. 642/72, allegato B e al d.lgs. 117/17, art. 82.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE (ART. 372 D.LGS. 14/2019)

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del d.lgs. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE dell'ausiliaria;
2. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al di cui al d.lgs. 196/2003, ed ai sensi del Reg. UE n. 2016/679, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
3. il patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'ausiliaria;
4. la dichiarazione di avvalimento;
5. il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento, aventi le caratteristiche minime richieste, è presentato nell'offerta tecnica.
Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, copia dello stesso dovrà essere presentata nella busta amministrativa, in tale copia dovranno essere oscurate le parti afferenti il prestito dei requisiti premiali, e comunque non devono essere contenuti all'interno della documentazione amministrativa elementi tali da

alterare il principio di imparzialità nelle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliaria sia l'operatore che si avvale delle risorse da questa a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

- **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  - dichiarazione delle parti del lavoro/servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di lavori/servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
  - dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.
- **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**
  - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
  - dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro/servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
  - dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.
- **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**
  - dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
    - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
    - le parti del lavoro, servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
    - le quote di partecipazione al raggruppamento, le quali devono essere stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.
- **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**
  - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
  - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro/servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli

operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione, da parte di ciascun soggetto associato, delle proprie quote di partecipazione al raggruppamento, le quali devono essere stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

- **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
  - dichiarazione delle parti del lavoro, servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
  - dichiarazione, da parte di ciascun soggetto associato, delle proprie quote di partecipazione al raggruppamento, le quali devono essere stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:**
- **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del lavoro, servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
  - dichiarazione, da parte di ciascun soggetto associato, delle proprie quote di partecipazione al raggruppamento, le quali devono essere stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
    - le proprie quote di partecipazione al raggruppamento, le quali devono essere stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

15.5. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con cui l'operatore economico attesta di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 Codice Appalti;

- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 100 del Codice, richiesti dal presente Disciplinare di gara;

L'operatore economico (ciascun soggetto tenuto alla compilazione di proprio DGUE) dovrà compilare il modello DGUE in modalità elettronica, sottoscritto con firma digitale.

L'operatore economico (ciascun soggetto tenuto alla compilazione di proprio DGUE) dovrà compilare il modello DGUE in modalità elettronica attraverso la piattaforma telematica, seguendo le istruzioni indicate nel Manuale Operativo, di seguito riportate:

- nella pagina della Busta amministrativa creare un nuovo "DGUE Response" attraverso il link corrispondente;
- si aprirà l'applicazione M-DGUE per la compilazione del file XML Response;
- l'operatore verifica i propri dati anagrafici, i quali possono essere confermati, corretti e/o integrati;
- si procede alla compilazione del questionario per tutte le sezioni e i quesiti presenti, che saranno coerenti a quelli indicati dalla Stazione Appaltante;
- terminata questa fase, dalla sezione "Fine" sarà possibile ottenere il "Quadro generale" (un riepilogo di tutti i dati inseriti) e si potrà procedere all'export del file XML Response con la funzione "Esporta DGUE (XML)";
- il file scaricato potrà essere firmato digitalmente (si consiglia di utilizzare il formato CAdES con estensione .p7m, oppure XAdES con estensione .XML) e allegato nella Busta amministrativa con le stesse modalità degli altri documenti richiesti.

Qualora l'operatore economico parteci all'appalto in forma associata, dovranno essere allegati i file XML di tutti i componenti del raggruppamento. Dovranno essere allegati anche gli XML di eventuali imprese ausiliare, subappaltatrici, ecc.

16. OFFERTA ECONOMICA.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma, in corrispondenza della sezione **"Busta economica"**.

1. L'offerta economica, predisposta sulla base dell'allegato Modello C, firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- **A.** il **RIBASSO** (in cifre e in lettere) sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di **€ 1.723.041,79 oltre Iva** (al netto dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso);
- **B.** i **costi della manodopera**, afferenti l'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice Appalti.
  Nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante (vedere precedente art. 3.2), ai sensi dell'art. 41 comma 14 e dell'art. 110 del Codice, in sede di giustificazione dell'offerta, l'offerente potrà dimostrare che l'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, fermo restando l'obbligo di dimostrare il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- **C.** gli **oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**, afferenti l'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del codice;

2. Per gli operatori economici che adottano un CCNL diverso rispetto a quello indicato daL presente Disciplinare (v. art. 3.3): l'operatore economico carica nella piattaforma una **dichiarazione di**

equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria/giustificativa sulla equivalenza del proprio CCNL, sia economiche che normative, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato I.01 al Codice.

3. NON SONO AMMESSE offerte economiche:

- che superano l'importo a base d'asta;
- parziali o espresse in modo indeterminato;
- relative ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altro appalto/concessione;
- contenenti condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità od altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal presente invito/disciplinare di gara;
- contenenti voci di costo compilate parzialmente.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

4. Nel caso di partecipazione in forma raggruppata, l'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione (precedente punto 15.1), a pena di esclusione (se Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti: dai legali rappresentanti di tutti i componenti; se Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti: dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, in nome e per conto proprio e delle mandanti). Nel caso in cui venga sottoscritta da un procuratore legale deve essere allegata la relativa procura.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del Codice, determinato mediante massimo ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 1.723.041,79 oltre Iva (al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso).

Si precisa che, se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera inferiore a quello indicato dalla stazione appaltante (€ 551.163,04), l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del Codice Appalti. Nella fattispecie, per quel che attiene al costo della manodopera, in base alla previsione di cui al comma 4, lett. a) del citato art. 110 del Codice Appalti, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta valida e idonea e, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice Appalti, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Trattandosi di procedura di affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, aggiudicata con il criterio del prezzo più basso e che non presenta un interesse transfrontaliero certo, si precisa che, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque), ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante farà ricorso all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale. In tal caso la determinazione della soglia di anomalia sarà effettuata con il **metodo A** di cui all'Allegato II.2 del Codice[13], come specificatamente indicato

[13] Si precisa che la stazione appaltante effettua il calcolo dell'anomalia dell'offerta tramite la piattaforma telematica "Appalti & Contratti" che gestisce in automatico le nuove metodologie di calcolo della soglia di anomalia e la stessa utilizza un metodo di valutazione che

al successivo punto 19 del presente invito/disciplinare di gara.
L'esclusione automatica delle offerte anomale non si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.
Resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta che in base ad elementi specifici risulti anormalmente bassa (vedi art. 19 del Disciplinare).

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara si svolge in modalità interamente telematica avvalendosi della piattaforma telematica "Appalti & Contratti", in uso all'Ente, che supporta le varie fasi di gara, assicurando l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, garantendosi così, non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.
In ragione di ciò non si darà corso a sedute pubbliche per l'apertura delle offerte[14]. Pertanto, la stazione appaltante informa che sarà data comunicazione ai concorrenti circa la data delle sedute non riservate, ai soli fini della pubblicità.
La prima sessione di gara ha luogo, attraverso la Piattaforma, il giorno **17.10.2025**, **ore 10:30**.
Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno resi pubblici mediante comunicazione ai concorrenti tramite la Piattaforma della presente procedura, con immediatezza e comunque, almeno 12 h (12 ore) prima della data fissata.
La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

E la riservatezza delle sedute che la stazione Appaltante non intenda rendere pubbliche.
La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
Sarà cura del Seggio di gara/Commissione e della Stazione Appaltante assicurare il necessario rapporto comunicativo con gli operatori partecipanti al fine di garantire con tempestività la trasparenza della procedura e la leale collaborazione ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990.
Degli esiti delle sedute sarà data tempestiva comunicazione ai concorrenti tramite la Piattaforma "Appalti & Contratti" e se del caso con i mezzi e le modalità ritenuti più opportuni nel perseguimento del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

18.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP della CUC, ovvero l'apposito Ufficio "Centrale Unica di Committenza" dell'Unione dei Comuni Terre della Pianura (di seguito: *seggio di gara*), anche in seduta monocratica, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte tecniche ed economiche

effettua i calcoli finalizzati all'individuazione della soglia di anomalia con la massima precisazione possibile, come specificato nel Manuale operativo della Piattaforma.

[14] La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (ex multis: Consiglio di Stato, sez. III, 20.1.2021, n. 627; Consiglio di Stato, sez. V, 1.3.2021, n. 1700; T.A.R. Napoli, sez. II, 11.10.2023, n. 5538; T.A.R. Milano, sez. III, 1.8.2022, n. 1852; T.A.R. Roma, sez. II, 10.12.2020, n. 13307; ANAC parere precontenzioso n. 237/2022).

restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente invito/disciplinare, nel Codice Appalti e nel Codice dell'Amministrazione Digitale;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14;
- proporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara;
- redigere apposito verbale.

Le operazioni di gara verranno interrotte nel caso si dovesse ricorrere alla procedura del soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice Appalti, aggiornando la seduta secondo le modalità di cui al precedente punto 18.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara, adottati dal Responsabile della CUC su proposta del RUP, sono comunicati ex art. 90 del Codice, entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

18.2. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP della CUC o seggio di gara, procede allo "sblocco", download ed apertura delle offerte economiche presentate dagli operatori economici non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel presente invito/disciplinare.

Acquisite le offerte, nel caso siano ammesse almeno cinque offerte, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia individuata ai sensi dall'art. 54, comma 1, del Codice secondo le modalità specificate al successivo punto 19; ciò fatto si calcolerà la soglia di anomalia e si procederà alla formazione della graduatoria e a pronunciare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta migliore non anomala.

Il seggio di gara redige apposito verbale relativo alle attività svolte, disponendo le eventuali esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, definisce la graduatoria e propone l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Gli esiti della gara sono registrati dalla Piattaforma.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- non conformità dell'offerta alle previsioni contenute nei documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio o il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque), si procederà all'individuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice Appalti, della soglia di anomalia dei ribassi offerti dagli operatori economici ammessi, da calcolarsi con il "METODO A" (previsto nell'Allegato II.2. del Codice Appalti), procedendo all'esclusione automatica delle offerte risultanti anomale (con ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia), ex art. 54, comma 1, del medesimo Codice.

- Nel caso di un numero di offerte ammesse **pari o superiore a cinque**, tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi[15]. Tra le offerte non escluse è individuata, quale prima offerta in graduatoria, nei confronti della quale è proposta l'aggiudicazione, quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio nel corso della seduta di gara. In ogni caso, se l'operatore economico riporta in offerta, ex art. 108 comma 9 del Codice, un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, d.lgs. 36/2023. Nella fattispecie, per quel che attiene al costo della manodopera, in base alla previsione di cui al comma 4, lett. a) del citato art. 110, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
- Qualora il numero di offerte ammesse sia **inferiore a cinque,** nel caso in cui la prima migliore offerta, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, il RUP ne può valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, secondo le procedure di seguito indicate:

  - Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

  - Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

  - Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

  - In caso di esito negativo delle verifiche di congruità dell'offerta prima in graduatoria, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
- **In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa**.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida pervenuta.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice Appalti, in ogni caso, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere,

[15] Cfr. Cons. di Stato, sez. VII, 1.7.2024, n. 5780.

entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, nei confronti dell'operatore economico nei confronti del quale si è proposta l'aggiudicazione, procede comunque a verificare:

- ✓ l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01 al Codice, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- ✓ ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Codice, l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 riguardanti la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e il rispetto di quanto indicato per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice Appalti, l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare-invito, nei confronti dell'offerente a favore del quale è stata proposta di aggiudicazione ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e, ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria[16], procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Le competenze della Centrale di Committenza si esauriscono con l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione. La stipula del contratto e l'esecuzione dello stesso, competono al sopra indicato Comune delegante.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6 del Codice Appalti, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dal provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 18, comma 2 del Codice Appalti.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione della CUC e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 53 del Codice, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, senza applicazione delle riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del Codice e gli aumenti di cui all'art. 117, comma 2, del medesimo

[16] Il ricalcolo dei punteggi e la conseguente riforma della graduatoria avvengono nel caso in cui l'esclusione avvenga prima del provvedimento di aggiudicazione.

Codice. Si applica ove non derogato dall'art. 53 del Codice, quanto previsto dall'art. 117 del Codice. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.119, comma 3, lett. d), del Codice (non configurabili come attività affidate in subappalto) e comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione, provvedendo agli obblighi di tracciabilità indicati all'art. 22 del presente disciplinare.
Il contratto è stipulato dal Comune di Savigliano in forma elettronica, mediante scrittura privata.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice Appalti.

21. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura, per quanto di propria competenza, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante. Tra gli obblighi in capo alla ditta, l'aggiudicatario dovrà:

- Presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 53 del Codice nella forma di cui all'art. 117 del medesimo Codice.
- Presentare le polizze assicurative, come richieste nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- Se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.coop.p.a., s.coop.r.l., società consortile per azioni o a responsabilità limitata), presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'art. 17, comma 3, della legge 55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione dell'appalto;
- Nel caso di aggiudicazione a raggruppamenti temporanei (non costituiti): presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 68, comma 6 del Codice Appalti;
- Effettuare il versamento richiesto per le spese contrattuali secondo quanto comunicato da parte della Stazione Appaltante.
- Firmare il contratto secondo le modalità e nel giorno e nell'ora che verranno resi noti dall'Amministrazione committente con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla revoca dall'aggiudicazione (ex art. 18, comma 6 del Codice Appalti), all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'affidatario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Inoltre, nel caso di contratti di subappalto e/o sub-affidamento, come stabilito da ANAC con Comunicato del 26 marzo 2025, gli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti devono, ai sensi dell'art. 3 della legge sopracitata:

- inserire le clausole di tracciabilità nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità (comma 9);
- comunicare alla stazione appaltante, anche in forma di estratto, i contratti in cui sono inserite le clausole di tracciabilità (comma 9, primo periodo);
- trasmettere, entro sette giorni dall'apertura (o dal primo utilizzo), gli estremi dei conti correnti dedicati, nonché ogni successiva modifica (comma 7);
- comunicare, nel medesimo termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti, con aggiornamenti in caso di variazione (comma 7);
- utilizzare uno o più conti correnti, anche non esclusivi, dedicati alle commesse pubbliche per tutte le operazioni finanziarie connesse (comma 1);
- eseguire i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero tramite strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità (comma 1);
- riportare il CIG e, ove previsto, il CUP negli strumenti di pagamento (comma 5);
- utilizzare i conti dedicati anche per i pagamenti relativi a dipendenti, consulenti e fornitori generali, assicurando in ogni caso la tracciabilità (comma 2);
- comunicare tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura territorialmente competente l'eventuale inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità (comma 8).

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice Appalti e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d.lgs. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione**.** È possibile consultare le informazioni sul sito dell'Ente, nella sezione Privacy Policy, al seguente link: https://comune.savigliano.cn.it/privacy-policy/

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Piemonte, via Confienza n. 10, 10121 Torino.

26. ALTRE INFORMAZIONI

- L'aggiudicatario sarà tenuto agli obblighi gestionali espressamente previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- Saranno esclusi i soggetti che, intendendo fruire della possibilità dell'avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 104 del Codice Appalti e non presentino la documentazione e le dichiarazioni previste dal medesimo articolo.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara gli operatori economici per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'ANAC, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.
- Comporterà altresì l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dal Seggio/Commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro, eventualmente richiesta dal Seggio/Commissione di gara.
- La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo. In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara.

IL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Elena Gè
(firmato digitalmente)